

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETTERE C) ED E), 3, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha inteso disporre una profonda revisione dello strumento militare nazionale, per realizzare un sistema di difesa di elevato livello qualitativo e tecnologico e, soprattutto, sostenibile sotto il profilo finanziario, senza tuttavia mai trascurare il fattore umano.

Preliminarmente va chiarito in maniera inequivocabile che gli interventi previsti dalla legge di delega non sono volti a realizzare la “riforma” del vigente modello di difesa, bensì hanno l’obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica.

La citata legge ha demandato a uno o più decreti legislativi l’esatta definizione degli interventi normativi necessari per conseguire l’obiettivo sopra indicato, fissandone principi e criteri direttivi.

Il presente schema di decreto legislativo costituisce uno dei provvedimenti conseguentemente predisposti, il cui fine ultimo è, come noto, il riequilibrio generale, nel tempo, del bilancio della “funzione difesa”, ripartendolo tendenzialmente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell’esercizio e 25 per cento per il settore dell’investimento. Attualmente, invece, oltre il 70 per cento delle risorse è assorbito dalle spese per il personale, mentre quelle relative all’operatività dello strumento militare e all’investimento si attestano, rispettivamente, sulle percentuali di circa il 12 per cento e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto alla proporzione ottimale.

In tale quadro, nel presente provvedimento sono contenute norme volte, principalmente, a revisionare, in continuità con le disposizioni, già in fase di attuazione, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta “*spending review*”):

- le dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, riducendole a complessive 150.000 unità entro l’anno 2024, fermo restando che il termine per il conseguimento degli obiettivi di riduzione potrà essere prorogato secondo il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2 della legge 244/2012;
- le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, riducendole a 20.000 unità entro l’anno 2024, ferma la sopra indicata possibilità di proroga.

In particolare;

- per il personale militare, la “*spending review*” aveva già disposto una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alle dotazioni organiche complessive, pari a 190.000 unità, previste dall’articolo 798 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare, di seguito denominato “Codice”). L’applicazione di tale riduzione ha comportato la determinazione delle nuove dotazioni in circa 170.000 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013), da conseguire entro il 1° gennaio 2016 attraverso le misure attuative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29. Con il presente provvedimento si persegue, pertanto, un’ulteriore riduzione nei termini sopra indicati (da 170.000 a 150.000 unità), in sostanziale continuità rispetto alla “*spending review*”;
- per il personale civile, la “*spending review*” aveva invece disposto una riduzione delle dotazioni organiche da oltre 30.000 a circa 27.800 unità (determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013), attraverso misure attuative in corso di perfezionamento. Anche in questo caso, con il presente provvedimento, si persegue un’ulteriore



riduzione nei termini sopra indicati (da circa 27.800 a 20.000 unità), in sostanziale continuità rispetto alla "spending review", in un'ottica di valorizzazione delle relative professionalità.

Con la "spending review", tra l'altro, è stata attuata, sia per il personale militare che per quello civile, una riduzione della dirigenza rispettivamente pari al 20 per cento dei generali ed ammiragli e al 10 per cento dei colonnelli (e gradi equivalenti) nonché al 20 per cento dei dirigenti civili, come previsto per l'intero comparto del pubblico impiego. Si è inoltre dato corso, per il triennio 2013-2015, a una riduzione delle risorse finanziarie per oltre 500 milioni di euro strutturali. Ciò ha richiesto una revisione del documento programmatico pluriennale della Difesa, presentato al Parlamento nel mese di aprile 2013, laddove sono stati rivisitati tutti i programmi attuativi di approvvigionamento, talvolta anche in cooperazione internazionale, di mezzi, sistemi e equipaggiamenti, operando riduzioni, rimodulazioni, rallentamenti e riorientamenti tendenziali che, sia pure con qualche difficoltà, permettono di fare salvo il progetto complessivo della L. n. 244/2012, che tiene conto delle sole risorse attualmente rese disponibili. Con tali risorse si vuole comunque corrispondere agli impegni assunti in chiave atlantica ed europea, riconfigurando uno strumento militare qualitativamente migliorato benché ridotto in termini quantitativi. Uno strumento flessibile, agile, proiettabile, tecnologicamente avanzato, efficace e sempre integrabile sia a livello interforze che multinazionale. La nuova configurazione offrirà infatti livelli capacitivi coerenti sia con le esigenze di difesa e protezione degli spazi nazionali ed alleati, sia con quelle di concorso alla sicurezza internazionale. In sostanza, si vuole evitare il rischio di sacrificare l'efficacia e l'operatività delle Forze Armate sull'altare di una più ampia struttura delle stesse, ormai palesemente non più sostenibile, che se prorogata provocherebbe la paralisi operativa.

È necessario, tuttavia, sottolineare come la revisione oggetto del presente provvedimento, pur producendo positivi effetti sin dal momento del suo perfezionamento, è articolata sullo sviluppo di processi gradualisti, al fine di evitare effetti traumatici. Esprimerà pertanto in crescendo la sua efficacia fino al 2024, quando si renderà manifesto l'avvicinamento al riequilibrio tendenziale dei settori di spesa nella virtuosa proporzione individuata. Durante tali processi, potranno essere riutilizzati in favore dell'esercizio solo i risparmi strutturali certificati e tendenzialmente crescenti a partire dal 2016 (ovvero dal termine della "spending review") e fino al 2026, che dovrebbero successivamente stabilizzarsi, a regime, su un valore pari a oltre un miliardo di euro. Con tali disponibilità è ragionevole pensare di riuscire a migliorare progressivamente anche il settore dell'esercizio, oggi profondamente inciso dalle manovre di contenimento della spesa degli ultimi anni ed in profonda sofferenza, nonostante sia indispensabile per sostenere la concreta operatività delle Forze armate. Nel contesto delineato, come accennato, occorre anche considerare che la "spending review", per il superiore interesse del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, fino al 1° gennaio 2016 non permette che i risparmi rinvenienti dalla riduzione del personale siano utilizzati per bilanciamenti interni alla Difesa.

Tra gli elementi qualificanti, si segnala anche che, nel presente schema di decreto legislativo, per arginare il progressivo invecchiamento del personale dei ruoli iniziali delle Forze armate, ed anche di quelli delle Forze di polizia, è stata prevista, da un lato, la possibilità per i volontari in ferma prefissata di un anno di ottenere un ulteriore anno di rafferma, oltre a quello già contemplato, per un totale di tre anni di servizio, allo scopo di poter contemporaneamente disporre di un maggior numero di volontari opportunamente addestrati e in grado di meglio espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, e, dall'altro lato, l'immissione nelle Forze di polizia, dal 2016, dei volontari in ferma prefissata vincitori di concorso, senza necessità che abbiano svolto preventivamente un servizio quadriennale nelle Forze armate. Circa l'invecchiamento delle Forze armate, è bene tener presente che in ambito internazionale il nostro personale agisce costantemente a fianco dei corrispondenti dispositivi dei Paesi alleati, il cui personale è, invece, destinatario di limiti di età per il pensionamento inferiori - in quanto collocati fra i 53 ed i 55 anni - a quelli attualmente previsti per i nostri militari. Inoltre l'articolato introduce norme volte a:



- consentire il progressivo conseguimento dei citati obiettivi organici, individuando istituti ritenuti idonei, nel loro complesso; a gestire gli esuberi (per il personale militare, attraverso transiti in altre amministrazioni, riserve dei posti nei concorsi pubblici, misure di ricollocamento sul mercato del lavoro anche a seguito di corsi formativi, estensione dell'aspettativa per riduzione quadri ai non dirigenti, esenzioni dal servizio; per il personale civile, attraverso esenzioni dal servizio, mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, forme di lavoro a distanza ovvero trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni);
- razionalizzare e omogeneizzare in vista del conseguimento degli obiettivi fondamentali della revisione alcuni specifici aspetti della normativa vigente (in materia di reclutamento, formazione, stato, avanzamento e trattamento delle varie categorie di personale);
- innestarsi armonicamente sulle disposizioni della "spending review", acquisendo efficacia, di massima, a partire dalla naturale scadenza di quest'ultima, fissata alla data 1° gennaio 2016;
- semplificare le procedure per la definizione delle cause di servizio;
- assicurare una maggiore flessibilità di bilancio e un miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

Per l'efficacia di tali interventi risulterà ovviamente essenziale la convinta partecipazione del "sistema Paese", qui inteso come Ministeri, amministrazioni, sia centrali sia periferiche, organismi sindacali e rappresentativi, diversi attori del mondo dell'imprenditoria e del lavoro.

Scendendo nel dettaglio dei contenuti dello schema di decreto legislativo, si evidenzia che lo stesso interviene essenzialmente sul Codice, facendo ampio ricorso alla tecnica della novellazione, allo scopo di mantenere l'unicità del *corpus* normativo riguardante le Forze armate. Esso è strutturato sui 14 articoli di seguito indicati, in relazione alla tematica trattata e ai vari principi di delega attuati. Alla presente relazione, per consentirne una più agevole lettura, è allegato un prospetto nel quale, per ciascuna disposizione, è riportato il testo novellato.

L'**articolo 1, comma 1**, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 244/2012 e riguarda la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, sostituisce l'articolo 798 del Codice, riportando l'obiettivo primario fissato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*) della legge delega, ossia la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di Esercito italiano, Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e Aeronautica militare a 150 mila unità;
- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo 798-*bis*, mirato a ripartire per Forza armata e per categoria i nuovi volumi organici a regime. I sottufficiali vengono suddivisi in primi marescialli, marescialli e sergenti, mentre la categoria dei volontari è ripartita in personale in servizio permanente e personale in ferma prefissata;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo 803, comma 1, del Codice, allo scopo di ripristinare, aggiornandoli, i riferimenti normativi per la determinazione con legge di bilancio delle unità del personale da reclutare in qualità di allievi delle Accademie, delle Scuole sottufficiali delle Scuole militari di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare; tanto a integrazione del riassetto a suo tempo operato con il Codice.

L'**articolo 2, comma 1**, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 244/2012 e riguarda la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente di Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice l'articolo 809-*bis*, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello dell'Esercito italiano;



- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **812-bis**, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello della Marina militare, incluso il Corpo delle capitanerie di porto;
- alla **lettera c)**, inserisce il comma **1-bis** all'articolo **814** del Codice, precisando per doverosa completezza quali siano, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive della Marina militare, le dotazioni organiche complessive dei gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, in quanto non interessate da riduzioni;
- alla **lettera d)**, inserisce nel Codice l'articolo **818-bis**, fissando le nuove, ridotte dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello dell'Aeronautica militare.

L'**articolo 3, comma 1**, riguarda la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché la semplificazione delle disposizioni in materia, compresi il Corpo delle Capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri. In particolare, alle **lettere a), b), c) e d)**, inserisce nel Codice rispettivamente gli articoli **1099-bis**, **1136-bis**, **1185-bis** e **1226-bis**, ai quali sono allegate tabelle che riportano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali, con contestuale soppressione dei corrispondenti articoli e delle Sezioni in cui essi sono al momento riportati, allo scopo di aggiornare e rendere più agevolmente consultabile la disciplina in materia. A seguito del riassetto della preesistente normativa effettuato dal Codice, infatti, tale normativa, che prima era riportata in tabelle sinottiche di facile lettura allegate al decreto legislativo n. 490/1997 (per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica) e al decreto legislativo n. 298/2000 (per l'Arma dei carabinieri), è stata trasposta in più di cento articoli, raccolti in diverse Sezioni del Codice. La novella, in sostanza, a fini di semplificazione, ripristina le tabelle (allegati 1, 2, 3 e 4 al Codice).

L'**articolo 4, comma 1**, riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'articolo **2204**, comma 1, del Codice, al fine, per un verso, di indicare la durata del periodo transitorio e, per altro verso, di tener conto, nei riferimenti interni, della contestuale unificazione degli articoli 2207 e 2215 (quest'ultimo viene abrogato dalla successiva lettera *f*), volta alla semplificazione dei riferimenti normativi relativi al decreto annuale con cui si determinano le dotazioni organiche e le consistenze del personale interessato al processo di professionalizzazione delle Forze armate;
- alla **lettera b)**, inserisce nel Codice l'articolo **2206-bis**, inteso a coordinare nel testo normativo gli effetti, in materia di riduzione delle dotazioni organiche, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*") con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, onde evitare soluzioni di continuità;
- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **2207**, comma 1, del Codice, al fine di indicare la durata del periodo transitorio per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche aggiornando i corretti riferimenti normativi;
- alla **lettera d)**, modifica il comma 1 dell'articolo **2208** del Codice e aggiunge il comma **1-bis**, riportando il periodo transitorio e coordinando gli effetti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*"), con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di evitare soluzioni di continuità e consentire la compensazione tra Forze armate delle eccedenze e delle carenze organiche;
- alla **lettera e)**, inserisce nel Codice gli articoli **2209-bis**, **2209-ter**, **2209-quater**, **2209-quinquies**, **2209-sexies**, **2208-septies**, **2209-octies** e **2209-nonies**. In dettaglio:
 - l'articolo **2209-bis** coordina gli effetti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("*spending review*") con quelli della legge 31 dicembre 2012, n. 244, al fine di evitare soluzioni di continuità;



- l'articolo **2209-ter** disciplina il raggiungimento degli organici dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, così come stabiliti dal presente decreto, entro l'anno 2024, prevedendo norme per la determinazione nel periodo transitorio degli organici, delle promozioni nei vari gradi della dirigenza e delle eccedenze, ai fini del graduale conseguimento degli obiettivi di delega, nonché per la definizione dell'anno di decorrenza delle promozioni cicliche;
- l'articolo **2209-quater** introduce il piano di programmazione triennale scorrevole per il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e Aeronautica militare indicate all'articolo 798, e della relativa ripartizione di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis, a partire dall'anno 2016 e sino all'anno 2024, prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tale piano sia annualmente adottato allo scopo di definire le modalità di attuazione: dei transiti di personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa o di altre amministrazioni pubbliche, con esclusione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 2209-quinquies; delle esenzioni dal servizio di cui all'articolo 2209-sexies, fissandone i contingenti massimi; delle riserve di posti nei concorsi pubblici, estese anche al personale militare in servizio permanente. Si evidenzia che a monte dell'articolo vi è la individuazione delle eventuali eccedenze (ai sensi del precedente articolo 2209 ter, comma 1, con determinazione del Ministro della difesa);
- l'articolo **2209-quinquies** disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare che dovesse risultare in esubero a seguito del processo di riduzione dei volumi organici. Tale transito è uno dei strumenti di gestione delle eccedenze previsti. In particolare viene stabilito che il Ministro della difesa comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica contingenti di appartenenti alle Forze armate interessati alle riduzioni, distinti per grado e qualifica. Tali contingenti vengono resi pubblici dal citato Dipartimento, tenuto conto della tabella di equiparazione tra personale civile e militare predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 2231- bis. Al Dipartimento della funzione pubblica dev'essere anche comunicato, da parte delle altre amministrazioni, il numero dei posti che le stesse intendono rendere disponibili nel triennio per il transito del personale militare, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. Da tali dati, opportunamente incrociati, scaturisce il piano di programmazione triennale. Il personale militare può in tal modo aderire al ricollocamento secondo l'ordine di priorità indicato. I posti riservati al transito non coperti entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente rientrano nella disponibilità di tale amministrazione. Viene altresì previsto: un assegno *ad personam* riassorbibile, a carico della Difesa, per il personale transitato in altre amministrazioni, onde evitare un immediato decremento del trattamento economico nella nuova posizione; un possibile percorso di formazione professionale affinché i ricollocati siano preparati ad affrontare le nuove attività lavorative; un sistema che consente il ricongiungimento dei contributi versati nel fondo previdenziale di provenienza a quello di destinazione, qualora diverso (l'assenza di tale ultima previsione comporterebbe la necessità per gli interessati dai processi di ricollocamento di provvedere a proprie spese a tale adempimento);
- l'articolo **2209-sexies** prevede che, durante il periodo transitorio, il personale militare non soggetto a vincoli di ferma interessato da processi di riorganizzazione, revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni possa essere esentato dal servizio, a domanda, nei dieci anni precedenti alla data di raggiungimento dei limiti di età ordinamentali previsti per la cessazione dal servizio permanente, nei limiti dei contingenti massimi fissati con la



programmazione triennale di cui all'articolo 2209-*quinquies*, contestualmente introdotto. Il trattamento economico complessivamente goduto dal personale militare corrisposto dal Ministero della difesa durante il periodo di esenzione, ivi comprese le competenze fondamentali fisse, continuative ed accessorie, è pari all'85 per cento di quello del pari grado in servizio. La riduzione non opera ai fini previdenziali;

l'articolo 2209-*septies* prevede le linee guida da seguire per i ricongiungimenti familiari tra coniugi entrambi appartenenti alla Difesa. In particolare, fissa una corsia preferenziale per la trattazione delle istanze di trasferimento in presenza di prole in minore età, sancendo, in caso di coniugi entrambi militari, che ne sia evitato il contestuale impiego in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio. Inoltre stabilisce i criteri per il ricongiungimento all'estero e quelli per i casi di personale appartenente a Forze armate diverse;

l'articolo 2209-*octies*, ricalcando quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 29/2013, di attuazione della "*spending review*", estende l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), originariamente prevista per il solo personale dirigente, anche al personale militare non dirigente interessato ai processi di riduzione per il quale non è comunque possibile il ricollocamento con le misure di cui all'articolo 2209-*quinquies*;

l'articolo 2209-*nonies*, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, una percentuale tra il 2 e il 5 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare sia destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; tali risparmi sono accertati secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con le modalità previste dal citato articolo;

- alla lettera *f*), abroga l'articolo 2215 del Codice, le cui disposizioni sono unificate nell'articolo 2204 ai sensi della precedente lettera *a*);
- alla lettera *g*), modifica l'articolo 2229, comma I, del Codice in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria, allo scopo di richiamare l'articolo 2206-*bis*, di nuova introduzione, che distingue i vari periodi transitori riferiti alle riduzioni delle dotazioni organiche succedutesi nel tempo;
- alla lettera *h*), modifica l'articolo 2231-*bis*, comma 1, del Codice, che disciplina le modalità di transito del personale militare nei ruoli civili della pubblica amministrazione sino all'anno 2014, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 (articolo 4, comma 96). La modifica si rende necessaria al fine di allineare le disposizioni sul transito del personale militare in eccedenza nei ruoli civili previste dalla citata disposizione con quelle stabilite dal presente decreto legislativo a decorrere dal 2016, per assicurare che il sistema di gestione delle eccedenze funzioni senza soluzione di continuità. Ciò comporta il prolungamento della possibilità di transito prevista dalla L. n. 183/2011 sino al 2019.

L'articolo 5, comma 1, riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla lettera *a*), inserisce nel Codice l'articolo 2196-*bis*, inteso a precisare che, nel periodo transitorio previsto per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche, per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali (di cui all'articolo 655 del Codice), possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: particolari limiti di età, comunque non superiori ai 45 anni; titoli di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esclusione dei concorsi per l'accesso ai Corpi sanitari; estensione delle selezioni anche ai volontari in servizio permanente; permanenza minima nel ruolo di provenienza sino ad un massimo di 5 anni;
- alla lettera *b*), sostituisce l'articolo 2223 del Codice, allo scopo di mantenere sino alla naturale scadenza della "*spending review*" (1° gennaio 2016) le disposizioni al momento vigenti



- riguardanti le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali. In sostanza, sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non si applicheranno le novità introdotte a regime attraverso le modifiche apportate in materia dal presente provvedimento;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice l'articolo **2232-bis**. Tale disposizione è intesa a escludere che la nuova disciplina in materia di formazione dei quadri di avanzamento introdotta, novellando l'articolo 1067, comma 2, del Codice, dal presente provvedimento (articolo 7, comma 1, lettera *ff*), produca effetti nel periodo transitorio relativo all'attuazione della riduzione delle dotazioni organiche a 170.000 unità, stabilita dalle disposizioni discendenti dalla "spending review". Infatti la disposizione in esame consente che, in tale periodo, i quadri di avanzamento degli ufficiali con i gradi di generale continuino a essere formati secondo la pregressa disciplina, che prevedeva, per tutti i generali di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e per i generali di divisione e corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, l'inserimento seguendo l'ordine di ruolo, laddove invece il nuovo sistema prevede che si segua la graduatoria di merito;
 - alla **lettera d)**, modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo **2233** del Codice, che riguarda le modalità di determinazione delle promozioni nei vari gradi della dirigenza sino al 2015. La modifica è intesa ad aggiornare tale disciplina transitoria, originariamente prevista per consentire il riassetto dei ruoli degli ufficiali conseguente alla revisione dei profili di carriera operata dal decreto legislativo. n. 490 del 1997, eliminando talune disposizioni ormai prive di effetti ai fini dell'ulteriore applicazione di detta disciplina fino all'anno 2015;
 - alla **lettera e)**, inserisce nel Codice gli articoli **2233-bis** e **2233-ter**, volti a disciplinare il numero delle promozioni degli ufficiali nel periodo transitorio per il raggiungimento delle dotazioni organiche determinate dalla legge delega;
 - alla **lettera f)**, inserisce nel Codice l'articolo **2236-bis**, volto ad adeguare, nel periodo transitorio, i requisiti di avanzamento al nuovo iter formativo degli ufficiali della Marina militare, senza che ciò comporti modifiche al sistema di avanzamento o alle permanenze nei gradi;
 - alla **lettera g)**, inserisce nel Codice gli articoli **2238-bis** e **2238-ter**. Il primo costituisce una disposizione transitoria collegata alle modifiche apportate dal presente provvedimento alla composizione della Commissione superiore di avanzamento della Marina militare di cui all'articolo 1038 del Codice. Il secondo è inteso a prorogare di tre anni, per i soli generali di divisione aerea dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, il regime transitorio per la formazione delle aliquote previsto dalla normativa preesistente alla "spending review";
 - alla **lettera h)**, sostituisce l'articolo **2243** del Codice, che disciplina il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. Si tratta di una norma di coordinamento conseguente alla soppressione dell'avanzamento cosiddetto "a fasce" per i tenenti colonnelli del ruolo normale, nonché all'inserimento nel Codice delle tabelle per l'Arma dei carabinieri. Essa riproduce la parte residuale dell'articolo 2243 che rimane in vigore, la quale stabilisce che, sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella indicata nella tabella 4, quadro I, allegata al Codice dal presente provvedimento;
 - alla **lettera i)**, abroga l'articolo **2244** del Codice, in materia di regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
 - alla **lettera l)**, inserisce nel Codice l'articolo **2250-bis**, inteso a consentire, per la Marina militare, l'applicazione retroattiva delle disposizioni di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera *a)*, del Codice, che hanno diminuito da 8 a 5 anni l'anzianità di grado necessaria per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti ufficiali piloti e navigatori di complemento.



L'articolo 6, comma 1, riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate e misure di assistenza. In particolare:

- alla lettera a), modifica l'articolo 911, comma 1, del Codice, in materia di concessione dell'aspettativa al personale militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di rendere conformi le relative disposizioni a quelle dettate dall'articolo 2 della L. n. 476/1994, come modificato nel 2011, per tutti i pubblici dipendenti;
- alla lettera b), modifica l'articolo 923, comma 1, del Codice, che disciplina le cause di cessazione dal servizio permanente, inserendovi la lettera *m-bis*). Secondo le disposizioni vigenti il militare non dirigente che sia giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato ed idoneo all'impiego civile può chiedere di transitare nelle aree funzionali civili ai sensi dell'articolo 930 del Codice. Egli è collocato in aspettativa (articolo 884 del Codice) fino alla definizione del procedimento di transito. Secondo prassi consolidata, il militare permanentemente inabile, qualora successivamente rinunci al transito nell'impiego civile ovvero non veda accolta l'istanza, è collocato in congedo, per infermità, con effetto "*ex tunc*", vale a dire a decorrere dalla data del provvedimento medico legale. Nei confronti del medesimo è, inoltre, sanzionato il periodo di aspettativa fruito in attesa dell'esito della domanda di transito. Tale prassi è stata adottata a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (decisione n. 6825/2007 del 31 dicembre 2007) - condivisa da numerosi T.A.R. (Liguria n. 01392/2007 del 12 luglio 2007 e n. 01620/2012 del 28 settembre 2012; Campania n. 03508/2011 del 22 giugno 2012) - secondo cui era illegittimo l'operato dell'Amministrazione, allorché, in fase di prima applicazione della normativa, disponeva, in caso di rinuncia/diniego, la sola cessazione retroattiva del militare dalla data del provvedimento medico legale, con effetto "*caducatorio retroattivo dell'intero procedimento di transito e del tempo trascorso dal militare in aspettativa*". Al riguardo, la giurisprudenza afferma, in via di principio, che il periodo di aspettativa in attesa del transito, secondo quanto previsto dalla legge, è utile ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio e deve, quindi, configurarsi come una effettiva prosecuzione del rapporto fino all'assunzione in qualità di dipendente civile. D'altra parte, osserva in particolare il Consiglio di Stato, "*in assenza di una espressa previsione legislativa, la rinuncia al transito non può qualificarsi come revoca della domanda di transito...*", per cui la conseguente cessazione non può che decorrere dalla rinuncia stessa. In sostanza non può essere adottato un provvedimento retroattivo. Senonché, la retrodatazione della cessazione così come operata è stata, da ultimo, oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa, che, nel ritenerla confliggente con la posizione di aspettativa - in quanto si determinerebbe la sovrapposizione di una posizione del congedo (la prima) con una tipica del servizio permanente (la seconda) - e, per tale ragione, causa di possibili risvolti negativi sul piano previdenziale dell'interessato, non ha ammesso a registrazione un significativo numero di atti amministrativi. La modifica dell'articolo 923, comma 1, è quindi volta ad adeguare la norma di stato giuridico in tema di cessazioni dal servizio alle statuizioni della consolidata giurisprudenza, prevedendo, tra le cause di cessazione del rapporto, la fattispecie connessa alla "*rinuncia al transito da parte del personale già riconosciuto non idoneo e collocato in aspettativa in attesa della definizione della procedura di transito*" (lettera *m-bis*);
- alla lettera c), modifica l'articolo 929, comma 2, del Codice, allo scopo di raccordarlo con la modifica dell'articolo 923 dalla precedente lettera b);
- alla lettera d), sostituisce il comma 1 dell'articolo 976 del Codice, per chiarire la previsione secondo la quale la prima assegnazione di sede di servizio per il militare, al termine della fase di formazione, è stabilita secondo l'ordine della graduatoria di merito, precisando che ciò avviene sulle base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata;
- alla lettera e), integra l'articolo 981, comma 1, lettera b), del Codice, che recepisce le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di precisare che:



per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri che assistono un congiunto disabile e perciò hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio di quest'ultimo, tale beneficio è riconosciuto nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione;

i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri che fruiscono di detto istituto non sono impiegabili in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse.

Ciò anche al fine di evitare che l'applicazione della menzionata disciplina nell'ambito delle Forze armate comporti gravi ripercussioni sull'attività, sull'organizzazione e sulla funzionalità dello strumento militare, soprattutto in quelle particolari realtà in cui ogni componente risulta fondamentale e la continuità nel rapporto di lavoro costituisce la condizione basilare per l'efficienza e l'efficacia;

- alla **lettera f)**, aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 1025 del Codice, volto a precisare che il procedimento di redazione della documentazione caratteristica va condotto attraverso procedure di informatizzazione dei dati e l'apposizione della firma digitale. La previsione, che è anche mirata ad agevolare e rendere trasparenti le procedure di avanzamento in un'ottica di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del personale militare, tiene conto dei principi contenuti in materia nel Codice dell'amministrazione digitale e del conseguente progetto di informatizzazione della redazione della documentazione caratteristica in corso di sviluppo;
- alla **lettera g)**, interviene sull'articolo 1493 del Codice, inserendo il comma 1-*bis*, inteso a chiarire che l'istituto della assegnazione temporanea di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in linea con quanto previsto dalla stessa disciplina ("*sussistenza di un posto vacante disponibile di corrispondente posizione retributiva*"), è applicato nel limite delle posizioni organiche previste per il grado, la categoria e la specialità di appartenenza e vacanti nella sede di richiesta destinazione. Ciò per considerazioni analoghe a quelle illustrate alla lettera e);
- alla **lettera h)**, interviene sull'articolo 1506 del Codice, aggiungendo la lettera h-*bis*) al comma 1 (al fine di recepire nel Codice il diritto del militare che assiste un congiunto disabile a fruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei permessi mensili ivi previsti, precisando che in tal caso il personale militare non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse), nonché inserendo i commi 1-*bis* e 1-*ter* (per eliminare ogni dubbio circa l'applicazione anche ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri delle disposizioni che considerano i giorni di assenza per terapie salvavita come servizio prestato, previste dai provvedimenti di concertazione);
- alla **lettera i)**, inserisce nel Codice l'articolo 1805-*bis*, dando attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 244/2012, al fine di prevedere il trasferimento nel Fondo unico di amministrazione del personale civile della Difesa dell'intera quota *media pro capite* delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale militare, comunque denominati, con riferimento a ciascun militare transitato nei ruoli civili, per ogni anno di permanenza in detti ruoli;
- alla **lettera l)**, sostituisce l'articolo 1836 del Codice, in cui sono state riassettate alcune disposizioni della legge finanziaria 1995, per modificare la disciplina del cosiddetto "fondo casa" per l'erogazione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa, nel senso di trasformarlo da fondo di erogazione diretta di mutui in un fondo di garanzia di ultima istanza. fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi per l'acquisto o la costruzione della prima casa, alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio nella percentuale del 15 per cento. Contestualmente, dovrà ovviamente procedersi alla modifica delle disposizioni regolamentari



che attualmente disciplinano tale fondo e che sono recate negli articoli 387-397 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, coinvolgendo previamente gli organismi di rappresentanza del personale militare e civile del Ministero della difesa. In dettaglio, l'articolo 1836 riformulato contiene le seguenti disposizioni:

- il comma 1 definisce il fondo casa come un fondo di garanzia, conservando come fonte di alimentazione la sola quota percentuale dei canoni di locazione degli alloggi di servizio ed eliminando, ovviamente, quella relativa ai ratei dei mutui che non sono più concessi dal fondo ma dagli istituti di credito ai quali tale fondo sarà offerto in garanzia;
- il comma 2 precisa che il fondo costituisce garanzia di ultima istanza fino al massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi e che le somme di cui al comma 1 affluiscono su apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia, il Ministero della difesa esercita il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente;
- il comma 3 prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di gestione del fondo;
- il comma 4 prevede l'accantonamento delle somme disponibili sul fondo in relazione alle garanzie prestate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a modificare la natura e le modalità di funzionamento del fondo casa, ferme restando le modalità e i limiti di alimentazione dello stesso;

- alla **lettera m)**, inserisce nel Codice l'articolo **1837-bis**, volto ad attuare il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge n. 244/2012, che prevede, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa, misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari impegnati in attività operative o addestrative prolungate. L'intervento consente a tali famiglie, sulla scorta di criteri e modalità da fissare con decreto del Ministro della difesa, di accedere prioritariamente alle strutture di sostegno logistico (circoli, stabilimenti montani o balneari), come pure di fruire temporaneamente di altre strutture o mezzi dell'amministrazione, ove i loro congiunti siano nell'impossibilità di fornire la necessaria assistenza;
- alla **lettera n)**, modifica l'articolo **2136** del Codice, allo scopo di precisare che al Corpo della guardia di finanza l'articolo 1493 del Codice stesso si applica con esclusione dell'introdotta comma **1-bis**, di cui alla lettera g).

L'**articolo 7, comma 1**, riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce il comma **2-bis** all'articolo **118** del Codice, al fine di enfatizzare la denominazione degli appartenenti ai Corpi della Marina militare e così sottolinearne la storia e la professionalità;
- alla **lettera b)**, integra l'articolo **647**, comma 1, del Codice, in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate, prevedendo che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una prova di selezione specifica su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, se risultano vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»

Allo stato attuale l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica è subordinata al superamento di prove concorsuali



altamente selettive. I vincitori di concorso per il reclutamento nei Corpi sanitari (quali ufficiali medici) debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari, in astratto, delle relative disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e successive modificazioni, che prevedono prove di ammissione per i candidati nonché, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la valutazione dei risultati conseguiti nel percorso scolastico. Invero le citate disposizioni mal si conciliano con le procedure concorsuali previste per gli arruolandi ufficiali delle aree sanitarie, atteso che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle Accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui può venirsi a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia ammesso al corso di laurea previsto dal bando. Una tale evenienza contrasterebbe anche con l'interesse pubblico che l'amministrazione è tenuta sempre a perseguire. In base a tali considerazioni, il MIUR, che annualmente definisce con decreto *ad hoc* le modalità delle prove di ammissione ai corsi universitari, ha costantemente ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati dallo stesso MIUR e inseriti nelle procedure concorsuali soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Il citato decreto legislativo n. 21 del 2008, tuttavia, precede l'attribuzione di un punteggio non solo sulla base del risultato del test di ingresso, ma anche dei risultati scolastici, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. Prossimamente, dunque, non sarà più sufficiente inserire test specifici finalizzati all'ammissione ai corsi universitari nelle prove di concorso per gli arruolandi medici militari, essendo prevista una procedura complessa che non potrebbe concludersi prima dell'ingresso degli allievi in Accademia e che, in ogni caso, assoggetterebbe gli stessi a una sovrapposizione di prove concorsuali ingiustificata. Pertanto la necessità di indire i nuovi bandi di concorso per le Accademie rende opportuno, per assicurare la regolarità dello svolgimento delle relative procedure, prevedere con norma primaria una disciplina *ad hoc* per le Forze armate, e tale esigenza risulta ancor più cogente alla luce dell'invito operato dalla legge delega alla valorizzazione delle professionalità. La modifica va nel senso indicato e, essendo avulsa dalla "spending review", può entrare in vigore immediatamente;

- alla **lettera c)**, modifica l'articolo **654**, comma 1, del Codice, che disciplina le condizioni per il reclutamento straordinario degli ufficiali appartenenti ai ruoli normali. In particolare, aumenta la percentuale di personale reclutabile tramite nomina diretta. La necessità di disporre di strumenti reclutativi più flessibili e attagliati alle esigenze di ciascuna Forza Armata nonché alla variegata e potenziale "audience" in un mercato del lavoro sempre più complesso, rende infatti indispensabile un ricorso più frequente all'istituto del reclutamento a "nomina diretta", riducendo le restrizioni attualmente previste;
- alla **lettera d)**, modifica, variando il comma 1 e inserendo il comma *5-bis*, l'articolo **655** del Codice, relativo ai reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali. La variante al comma 1 è volta a precisare che il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle selezioni non può essere inferiore al diploma di scuola media superiore di secondo grado. L'introduzione del comma *5-bis* è invece mirata a stabilire che gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dai rispettivi ruoli normali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma *1-ter*, 1100 e *1137-bis* del Codice. Si tratta di una norma ricognitoria, che si rende opportuna per ragioni di sistematicità, al fine di richiamare tutte le disposizioni del Codice che prevedono fattispecie di transito dal ruolo normale al ruolo speciale;
- alla **lettera e)**, modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo **658** del Codice, che prevede la possibilità per le Forze armate di indire concorsi straordinari per i giovani muniti di laurea per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi sanitari. La modifica è volta a estendere tale possibilità ai restanti ruoli speciali delle Forze armate;



- alla **lettera f)**, sostituisce l'articolo 667 del Codice, per armonizzare tra le Forze armate la disciplina dei concorsi per il reclutamento, nei limiti delle vacanze organiche, di capitani nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, riservati ai piloti e navigatori di complemento. La disposizione si colloca in un pacchetto di interventi su quattro articoli del Codice (667, 671, 676, 677). In particolare, attualmente il Codice, riprendendo la previgente disciplina, consente di transitare nel servizio permanente, con il grado di capitano, i piloti e navigatori di complemento con almeno 11 anni di ferma tramite un concorso ordinario (667) oppure, tramite concorso straordinario (671,) con il grado di tenente/capitano, se hanno un'anzianità nel grado medesimo di almeno due anni, previa decurtazione di un biennio di anzianità all'atto del transito. Con la novella si intende prevedere un unico binario di ingresso con accesso con il grado di capitano per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento con almeno undici anni di ferma trascorsa. Analogo intervento è effettuato per il reclutamento nel complemento, atteso che il Codice prevede due norme diverse e ridondanti rispettivamente per l'Aeronautica militare (676) e le restanti Forze armate (677);
- alla **lettera g)**, abroga l'articolo 671 del Codice, in materia di concorsi straordinari per il reclutamenti nei ruoli speciali riservati ai piloti e navigatori di complemento, essendo la relativa disciplina confluita nella nuova formulazione dell'articolo 667, di cui alla lettera f);
- alla **lettera h)**, modifica la rubrica, sostituisce il comma 1 e inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 676 del Codice, in materia di reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento nell'Aeronautica militare, per le stesse ragioni di armonizzazione illustrate con riferimento alla lettera f);
- alla **lettera i)**, abroga l'articolo 677 del Codice, in materia di reclutamento di ufficiali piloti e navigatori di complemento nelle Forze armate diverse dall'Aeronautica militare per le stesse ragioni di armonizzazione illustrate con riferimento alla lettera f);
- alla **lettera l)**, modifica i commi 1 e 2 e aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 725 del Codice. Secondo tale disposizione, nella formulazione vigente, l'ordine di anzianità dei sottotenenti dei ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria dei corsi delle scuole di applicazione. Ove tali ufficiali non superino il corso di applicazione sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Nel caso in cui essi superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio, riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno. La modifica estende tale disciplina anche ai tenenti del ruolo normale delle Armi varie come pure agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario ed è intesa a valorizzare l'iter formativo degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, stabilendo che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione va considerata ai fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo;
- alla **lettera m)**, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 726 del Codice, secondo cui i sottotenenti dei ruoli normali dell'Esercito che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi è altresì prevista la proroga fino a un massimo di due anni accademici per il conseguimento della laurea (e una detrazione di anzianità in caso di conseguimento del titolo). Nel caso in cui tali appartenenti ai Corpi non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, vengono destinati ai ruoli speciali. La modifica intende estendere tali meccanismi anche ai tenenti delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato. Inoltre, per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi nonostante la proroga concessa, è previsto che vengano transitati nei



ruoli speciali con una detrazione di anzianità pari alla proroga stessa. Tali modifiche sono in sostanza intese a valorizzare l'iter formativo degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito evitando sperequazioni a danno dei frequentatori dei corsi di applicazione più meritevoli;

- alla **lettera n)**, sostituisce il comma 1 e modifica il comma 4 dell'articolo 729 del Codice, secondo cui gli ufficiali subalterni dei ruoli normali della Marina militare devono completare il ciclo formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto, fatta salva la possibilità della concessione di una proroga previa detrazione di anzianità. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Il transito è oggi soggetto comunque ai limiti di cui all'articolo 660 del Codice (vacanza nei ruoli). La modifica intende rimuovere tale vincolo rinviando alla specificità dei transiti d'autorità effettuati ai sensi dell'articolo 1137-bis del Codice, introdotto dal presente provvedimento. Secondo quest'ultimo, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado. Ciò allo scopo, con il combinato disposto di connesse ulteriori norme, di recepire nel Codice i principi che sottendono il nuovo iter di formazione e di impiego degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, il quale prevede il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze marittime e navali (3 anni), rinviando per l'aliquota cosiddetta "navale marittima" il conseguimento della laurea specialistica durante l'iter di impiego;
- alla **lettera o) e p)**, interviene rispettivamente sugli articoli 734 (integrando la rubrica, inserendo il comma 1-bis e adeguando il comma 2) e 735 (modificando la rubrica e inserendo il comma 1-bis) del Codice, che disciplinano i corsi di applicazione e di perfezionamento per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'attuale sistema formativo contempla la frequenza, al termine dell'Accademia e dopo la promozione a sottotenente dell'Arma dei carabinieri, di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. L'iscrizione in ruolo, nel grado di tenente, avviene combinando i punteggi ottenuti a conclusione del corso d'Accademia e del corso di applicazione, senza tenere in conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento, al fine di incentivare l'impegno dei frequentatori per l'intero triennio di corso presso la Scuola ufficiali carabinieri. Tale previsione stabilisce che coloro che non superino il corso in argomento raggiungano comunque i reparti di impiego e vengano iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità;
- alla **lettera q)**, interviene sull'articolo 743 del Codice, modificando i commi 1 e 3 e aggiungendo il comma 3-bis, in materia di corsi di pilotaggio e di navigatore per ufficiali piloti e navigatori di complemento, per richiamare ad assicurare il rispetto del principio di irreversibilità stipendiale, previsto dall'articolo 1780 del Codice;
- alla **lettera r)**, modifica l'articolo 755, comma 1, del Codice, in materia di corso di istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. La modifica è finalizzata a dare corso ad un progetto di significativa rivalutazione del corso d'istituto, attualmente riservato ai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, a quelli del ruolo speciale, procrastinandone la frequenza al grado di maggiore e tenente colonnello e cioè in un arco temporale immediatamente antecedente al processo selettivo per il corso superiore di stato maggiore interforze, di cui il



corso d'istituto dovrà e potrà costituire una solida premessa didattico - formativa (anche attraverso una cospicua implementazione delle discipline interforze e di "staff" e l'introduzione di un corso intensivo di lingua inglese). Avendo differito la frequenza del corso d'istituto al grado di maggiore/tenente colonnello, l'attuale previsione condizionale di cui all'articolo 835, comma 3, del Codice ("*previo superamento del corso d'istituto*") costituirebbe un'antinomia, che va quindi eliminata, essendo il grado nel quale concorrere per il transito dal ruolo speciale al ruolo normale quello di Capitano. La norma così riformulata, che non risulta incisa nella sua portata sostanziale, chiarisce le motivazioni a fondamento della contestuale eliminazione di alcune parole contenute nell'articolo 755 del Codice ("*e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale*"), in quanto, in caso di transito dal ruolo speciale al ruolo normale, il ciclo formativo verrebbe svolto già da ufficiale del ruolo normale e, quindi, rientrando nel bacino applicativo di cui al riformulato articolo 755 ("*il corso d'istituto....è svolto...dai maggiori e tenenti colonnelli...*");

- alla **lettera s)**, interviene, modificando il comma 6-*bis* e inserendo i commi 6-*ter* e 6-*quater*, sull'articolo **831** del Codice, secondo cui è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. In particolare, è modificata la disciplina relativa all'ordine di iscrizione in ruolo, prevedendo che, in occasione di detti transiti, il personale che rientra in un ruolo dal quale era in precedenza uscito non possa beneficiare, all'atto del rientro, di una progressione di carriera più favorevole rispetto a quella riconosciuta ai colleghi nel frattempo rimasti nel ruolo;
- alla **lettera t)**, modifica l'articolo **833** del Codice, nella rubrica e attraverso l'inserimento del comma 1-*ter*, per consentire il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani di corvetta e capitani di fregata del Corpo di stato maggiore. Ciò allo scopo, con il combinato disposto di connessi articoli, di introdurre nel Codice anche per la Marina militare un principio già vigente per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare, cioè la previsione del transito a domanda nel ruolo speciale per gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di stato maggiore, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata. La modifica si inserisce nel processo di revisione dello strumento militare, contribuendo a ottimizzare le risorse residue disponibili. In tale ambito rientra la revisione dell'attuale ripartizione tra ruoli normali e speciali della Marina militare, che passerà da 65/35 per cento a 50/50 per cento circa. In questo modo la Forza armata avrà un approccio analogo ad Esercito italiano e Aeronautica militare, ove la maggior parte degli ufficiali è già concentrato nel ruolo speciale. Tale differenza era in precedenza motivata dalla specificità dell'impiego degli ufficiali della Marina militare, legato all'imbarco, ora superata anche in virtù dell'evoluzione tecnologica del sistema nave, che richiede personale in numero limitato ma sempre più specializzato;
- alla **lettera u)**, modifica l'articolo **835**, comma 3, del Codice, in conseguenza della modifica all'articolo 755 del Codice stesso, prevista dalla precedente lettera r), alla cui relazione illustrativa si rimanda;
- alla **lettera v)**, modifica l'articolo **906**, comma 1, del Codice, che attualmente prevede che, in caso di eccedenza negli organici del personale dirigente, venga collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ):
 - . tra i colonnelli, quello anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;
 - . tra i generali, quello più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.Con la modifica si prevede invece che venga collocato in ARQ l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado. In sintesi si modifica la



- disciplina contenuta nell'articolo 906 del Codice estendendo il criterio utilizzato per i colonnelli anche ai gradi di generale, in quanto sostanzialmente più congruo e rispondente all'esigenza di mantenere in servizio il personale più giovane;
- alla **lettera z)**, modifica l'articolo **907**, comma 1, del Codice, allineando con quanto previsto dall'articolo 906 del Codice le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione quadri degli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, consentendo di scomputare dalle dotazioni organiche dei dirigenti il contingente di quelli impiegati all'estero, individuato con decreto del Ministro;
 - alla **lettera aa)**, modifica l'articolo **908** del Codice, per estendere all'Arma dei carabinieri, agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico, l'ipotesi speciale di aspettativa per riduzione quadri ivi prevista;
 - alla **lettera bb)**, inserisce nel Codice l'articolo **988-bis**, volto a consentire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890, che l'ufficiale appartenente alla categoria della riserva di complemento possa essere richiamato in servizio, previo consenso, per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia fuori dai confini nazionali. Tale possibilità resta vincolata ai seguenti limiti di età: 56 anni per gli ufficiali superiori e 52 anni per gli ufficiali inferiori. L'integrazione è necessaria per soddisfare le esigenze di operatività dello strumento militare, atteso che la riduzione degli organici renderà necessario ampliare il più possibile il bacino del personale richiamabile all'occorrenza;
 - alle **lettere cc)** e **dd)**, modifica rispettivamente gli articoli **1038**, comma 1, e **1043**, comma 1, del Codice, rivedendo la composizione delle commissioni superiore e ordinaria di avanzamento, al fine conseguire la standardizzazione tendenziale (in ossequio all'articolo 2 della legge delega), della composizione di tali Commissioni in ambito interforze;
 - alla **lettera ee)**, abroga i commi 2 e 3 dell'articolo **1053** del Codice, sopprimendo per tutte le Forze armate il sistema di avanzamento al grado di colonnello cosiddetto "a fasce", stabilizzando quanto fin qui attuato in regime transitorio, e al grado di maggiore, quest'ultimo trasformato da avanzamento a scelta "puro" ad avanzamento a scelta "a quadro aperto" per Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare, anche in questo caso stabilizzando quanto fin qui attuato in regime transitorio, attraverso conseguenti modifiche agli articoli 1067 e 1071 del Codice e l'inserimento nel Codice stesso dell'articolo **1072-bis**;
 - alla **lettera ff)**, anche in conseguenza dell'intervento di cui alla precedente lettera **ee)**, interviene, modificando il comma 1 e abrogando il comma 2, sull'articolo **1067** del Codice, che disciplina le modalità di formazione del quadro di avanzamento, consentendo di:
 - . omogeneizzare la disciplina per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, prevedendo, per l'avanzamento a scelta, l'iscrizione in quadro di avanzamento di tutti gli ufficiali in ordine di graduatoria di merito;
 - . attualizzare la regolamentazione alle modifiche introdotte in relazione all'ordine di collocamento in aspettativa per riduzione quadri (articoli 906, 907 e 908);
 - . eliminare l'avanzamento "a fasce" al grado di colonnello, riservando tuttavia una quota delle promozioni ai tenenti colonnelli con almeno 13 anni di anzianità (articolo **1072-bis**);
 - alla **lettera gg)**, inserisce il comma **1-bis** all'articolo **1071** del Codice, allo scopo di riconfigurare l'avanzamento al grado di maggiore quale avanzamento a scelta "a quadro aperto", che comporta la promozione di tutti gli ufficiali inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei, al verificarsi delle vacanze, ai sensi del successivo comma 2, nell'ordine stabilito dalla graduatoria di merito;
 - alla **lettera hh)**, inserisce nel Codice l'articolo **1072-bis**, che prevede che per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, con decreto del Ministro della difesa, su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sia determinato annualmente il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado, in misura



non superiore a un tetto predeterminato. Si tratta di una norma che tempera gli effetti dell'abrogazione del cosiddetto avanzamento "a fasce", mirata a tener conto dell'esigenza di preservare la "motivazione" degli ufficiali più anziani in ruolo, valorizzandone la professionalità attraverso l'incentivo motivazionale della possibile promozione al grado superiore;

- alla **lettera ii)**, modifica l'articolo **1076**, comma 1, del Codice, in tema di promozioni in particolari situazioni degli ufficiali. L'introduzione di tale variante, in linea con le modifiche ai precedenti articoli 923 e 929, risponde alla necessità di attribuire - laddove ne ricorrano i presupposti - la promozione cosiddetta "alla vigilia" della cessazione dal servizio al personale che, risultato inidoneo al servizio militare per infermità, abbia rinunciato, dopo aver fatto domanda, al transito nell'impiego civile. Non vi sono, d'altra parte, motivi per discriminare l'ufficiale, a seconda che cessi dal servizio, dopo l'accertata inidoneità, immediatamente o a seguito di rinuncia al transito;
- alla **lettera ii)**, modifica l'articolo **1082**, comma 3, del Codice, che disciplina le promozioni all'atto del collocamento in congedo, al fine di attribuire la promozione "alla vigilia" anche nel caso in cui la cessazione avvenga, per il personale non idoneo al servizio per infermità determinata da causa di servizio, a seguito di rinuncia al transito nell'impiego civile, in presenza di un'iniziale domanda. L'intervento completa l'adeguamento del sistema delle norme di avanzamento degli Ufficiali in "particolari situazioni/all'atto del collocamento in congedo" alle modifiche apportate agli artt. 923 e 929;
- alla **lettera mm)**, modifica l'articolo **1096**, comma 6, del Codice, al fine di meglio esplicitare l'iter procedurale attraverso il quale viene emanato il decreto che determina gli incarichi equipollenti a quelli che la normativa primaria dispone che debbano essere stati espletati per aver titolo all'avanzamento nei vari gradi e ruoli delle Forze armate. Ciò al fine di evitare che la genericità della formulazione attualmente adottata dal Codice possa pregiudicare le prerogative in materia di impiego riservate ai vertici militari;
- alla **lettera nn)**, inserisce nel Codice l'articolo **1137-bis**, al fine di replicare per la Marina militare quanto già previsto dall'articolo 1100 del Codice per l'Esercito italiano, disponendo che gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitino d'autorità, anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado;
- alla **lettera oo)**, modifica l'articolo **1243**, comma 3, del Codice, intervenendo in materia di avanzamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, allo scopo di conseguire la necessaria uniformità interforze, eliminando il divario esistente tra gli ufficiali dell'Aeronautica militare e quelli appartenenti alle altre Forze armate, riferito all'anzianità di grado necessaria per la promozione dei tenenti al grado superiore;
- alla **lettera pp)**, modifica l'articolo **1268**, comma 1, del Codice, in materia di ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, recependo una contestuale modifica ordinamentale prevista dal relativo decreto legislativo sulla revisione degli assetti legislativi e strutturali.

L'articolo **8**, comma **1**, riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate. In particolare:

- alle **lettere a) e b)**, interviene sugli articoli **682**, commi 1 e 2, e **760** (laddove modifica i commi 1 e 5 e aggiunge i commi 1-bis e 4-bis) del Codice, prevedendo che anche il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento nel ruolo marescialli frequenti il corso biennale attualmente previsto per il concorso esterno e che al termine del corso sia redatta un'unica graduatoria di merito comune ai vincitori del concorso esterno. Viene comunque mantenuta l'opzione di far frequentare a tale personale un corso di durata non inferiore a sei mesi;



- alla **lettera c)**, inserisce i commi *3-bis* e *3-ter* all'articolo **771** del Codice, che disciplina il corso per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri. L'attuale sistema formativo contempla la frequenza di un corso biennale, al termine del quale si consegue la promozione a maresciallo dell'Arma dei carabinieri, e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea in scienze giuridiche della sicurezza. L'iscrizione in ruolo oggi avviene, nel rispetto della graduatoria di merito, a conclusione del corso biennale, senza tenere in alcun conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento, al fine di incentivare l'impegno dei frequentatori per l'intero triennio di corso presso la Scuola Marescialli. E' previsto, altresì, che coloro che non superano il corso in argomento non sono ammessi a ripeterlo e vengono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, mentre coloro che lo superano con ritardo per motivi di servizio ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno;
- alla **lettera d)**, modifica l'articolo **1047**, comma 3, del Codice, fissando in tredici il numero massimo di membri delle commissioni di valutazione dei sottufficiali di cui all'articolo 1047 (attualmente è previsto il numero fisso di nove). Ciò permette di valutare l'opportunità di ampliare, rispetto ad oggi, il numero dei componenti delle Commissioni di valutazione sottufficiali, sulla base delle effettive esigenze;
- alla **lettera e)**, interviene sull'articolo **1077**, commi 1 e 2, del Codice allo scopo di raccordarlo con la modifica dell'articolo 923, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*. L'introduzione di tale variante, in linea con le modifiche ai precedenti articoli 923, 929 e 1076, risponde alla necessità di attribuire - laddove ne ricorrano i presupposti - la promozione cosiddetta "alla vigilia" della cessazione dal servizio al personale che, risultato inidoneo al servizio militare per infermità, abbia rinunciato, dopo aver fatto domanda, al transito nell'impiego civile. Non vi sono, d'altra parte, motivi per discriminare il sottufficiale a seconda che cessi dal servizio, dopo l'accertata inidoneità, immediatamente o a seguito di rinuncia al transito;
- alla **lettera f)**, modifica l'articolo **1275** del Codice, che disciplina le condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, inserendovi il comma *6-bis*. L'integrazione si rende necessaria per ampliare le destinazioni di servizio equipollenti ai periodi di imbarco prescritti per l'assolvimento degli obblighi giuridici ai fini dell'avanzamento. Ciò consente di evitare un consistente numero di trasferimenti (e i connessi oneri finanziari), ora effettuati per ragioni di avanzamento e non necessariamente di impiego. Analogamente, per quanto riguarda i maestri di cucina e mensa, la modifica si rende necessaria in considerazione dell'assenza di mense di bordo nella grande maggioranza delle unità navali del Corpo;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo **1280**, commi 2, 3 e 4, del Codice, variando la denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei marescialli della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni riguardanti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo **1282**, comma 3, del Codice, introducendo, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di primo maresciallo, la possibilità di ripetere il concorso, per il personale giudicato idoneo in precedenti concorsi, fino a quattro volte. La disposizione è connessa alla riduzione degli organici e alla conseguente riduzione del numero delle promozioni attribuibili annualmente ed è intesa a offrire al personale meritevole maggiori opportunità di promozione;
- alla **lettera i)**, modifica l'articolo **1287**, commi 2 e 3, del Codice, variando la denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei sergenti della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni concernenti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale



correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata.

L'**articolo 9, comma 1**, riguarda le disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, intese a garantire la funzionalità delle Forze armate, in analogia a quanto già praticato dalla Polizia di Stato (articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227/2012, convertito dalla legge n. 12/2013) e dalla Guardia di finanza (articolo 8, comma 24-*bis*, del decreto-legge n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012). In particolare:

- alla **lettera a)**, interviene sull'**articolo 2197**, relativo al reclutamento dei marescialli durante il periodo transitorio, modificando i commi 1 e 3 e inserendovi i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. In particolare, il comma 2-*bis*, per il periodo dal 2017 al 2024, prevede la facoltà di definire con decreto ministeriale, per l'accesso alle procedure concorsuali, limiti di età non superiori a 45 anni, riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, permanenza minima nel ruolo di provenienza, titolo di studio e durata dei corsi di formazione. Inoltre, si conferisce la flessibilità necessaria nei reclutamenti in parola per consentire, nel periodo transitorio, di ridurre progressivamente le consistenze del proprio personale attraverso una maggiore osmosi interna. Il comma 2-*ter* consente, per gli anni dal 2020 al 2024, di bandire concorsi per titoli ed esami, riservati ai sergenti in possesso di determinati requisiti (anzianità di servizio, titolo di studio e età anagrafica). Tutto ciò permette, in un momento di profonda trasformazione degli organici e dei ruoli, di agevolare lo sviluppo armonico di quello dei marescialli, compensando le rilevanti vacanze organiche che si registreranno, in futuro, nei ruoli marescialli per il congedamento di contingenti annuali di personale molto numerosi; Il comma 2-*quater* dispone che le norme per lo svolgimento dei concorsi siano stabilite con decreto del Ministro. Viene inoltre modificato il comma 3, al fine di estendere la disciplina ivi prevista per tutta la durata del periodo transitorio, ossia fino all'anno 2024.
- alla **lettera b)**, sostituisce l'**articolo 2198** del Codice in materia di disciplina transitoria per il reclutamento dei sergenti, mediante concorsi interni riservati ai volontari in servizio permanente, introducendo la possibilità di rinviare a decreti del Ministro la definizione del requisito legato alla permanenza minima nel grado. Ciò consente, in un momento di rilevante trasformazione degli organici e dei ruoli, di agevolare lo sviluppo armonico di quello dei sergenti. Inoltre, si attribuisce maggiore flessibilità al sistema di arruolamento in relazione a specifiche esigenze di Forza armata.

L'**articolo 10, comma 1**, riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- alla **lettera a)**, modifica l'**articolo 697**, comma 1, del Codice, in materia di requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, introducendo per tale personale l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. La previsione è correlata alle modifiche all'articolo 954 (Raffermate dei volontari), di cui alla successiva lettera *d)*, laddove si prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, non più a uno bensì a due successivi periodi di rafferma ciascuno della durata di un anno. Tale previsione dà vita a una figura professionale innovativa, dal momento che consente alle Forze armate, al termine di un adeguato periodo di addestramento, di disporre di VFPI in grado di espletare incarichi ad elevata connotazione operativa. Ne consegue che l'estensione temporale della ferma del VFPI e la correlata intensità d'impiego richiedono le medesime capacità fisio-psico-attitudinali richieste per il servizio permanente;



- alla **lettera b)**, interviene sull'articolo **703** del Codice, in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata per l'accesso ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, introducendo il comma *1-bis*. La modifica consente maggiore flessibilità sia in termini di programmazione, sia nell'ottica di rispondere anno per anno alle diverse possibili esigenze, introducendo un meccanismo per il quale gli eventuali posti riservati ai VFP per l'accesso alle Forze di polizia che non sono coperti vengono devoluti in aggiunta ai rimanenti posti messi a concorso. In sostanza tale situazione si verifica quando l'attività di selezione rivolta ai VFP individua, a fine procedura, un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso come riserva;
- alla **lettera c)** modifica i comma 1 e 2 dell'articolo **881** del Codice, secondo cui il personale militare in ferma volontaria, che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, ha facoltà di essere, a domanda, trattenuto con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. La disciplina vigente è volta a tutelare il personale che, non essendo in servizio permanente, non può usufruire, alla conclusione del termine massimo di licenza di convalescenza (45 giorni), dell'istituto dell'aspettativa per infermità. Tuttavia la medesima disciplina, ponendo come condizione risolutiva dell'eventuale rafferma la "*definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio*", di fatto esclude dal beneficio della permanenza in servizio tutti coloro per i quali venga redatto - nell'immediatezza dell'incidente in servizio e del ricovero presso uno stabilimento sanitario militare - il "modello C", a seguito del quale viene subito espresso il giudizio medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, con conseguente possibilità che venga meno il titolo alla permanenza in servizio mentre è ancora pendente il giudizio di idoneità. La novella proposta al comma 1 rinvia pertanto le decisioni riferite alla permanenza in servizio al momento in cui viene definite anche la posizione medico-legale riguardante l'idoneità. Inoltre, al comma 2, si corregge il rinvio all'articolo 2215, abrogato dal presente provvedimento, con il richiamo normativo aggiornato (articolo 2207);
- alla **lettera d)**, interviene sull'articolo **954** del Codice, secondo cui i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La novella, consistente nella modifica del comma 1 e nell'inserimento del comma *3-bis*, come accennato nell'illustrare la precedente lettera *a)*, estende a due anni i successivi periodi di rafferma, con l'obiettivo di riequilibrare lo sviluppo di carriera dei volontari. Prevede altresì che i VFP4, qualora la graduatoria per l'immissione nel servizio permanente non sia emanata al termine della ferma quadriennale o rafferma, siano ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito;
- alla **lettera e)**, modifica l'articolo **955**, commi 1 e 2, in materia di impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio. Occorre infatti tenere conto che la riduzione degli organici del personale militare imporrà maggiori tutele per i militari in servizio che, a fronte di un minore ricambio, dovranno essere maggiormente impiegati nei teatri operativi e, dunque, soggetti a maggiori rischi. La norma si pone, pertanto, l'obiettivo di tutelare i volontari in ferma prefissata, che, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, abbiano conseguito una invalidità complessiva inferiore al 70 per cento (ossia considerata ascrivibile alle categorie dalla 4^a alla 8^a della tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), riconoscendo loro le stesse possibilità di carriera previste per il personale ferito giudicato idoneo al servizio militare incondizionato (possibilità di permanere in servizio fino al termine della ferma, nonché essere ammesso alle successive rafferme e al transito nel servizio permanente). In tale contesto, in caso di volontari in ferma prefissata con inidoneità compresa tra il 50 e il 70 per cento (pari alla 4^a e 5^a categoria della tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), è stato specificato che il transito in servizio



permanente viene assicurato in qualità di militare inidoneo permanentemente in modo parziale. Quanto sopra poiché le Forze armate sono chiamate sempre più spesso ad operare in ambito nazionale in supporto alle Forze di polizia ed all'estero nelle missioni di stabilizzazione delle diverse aree di crisi. Tale impegno pone il personale militare in condizioni di rischio con una frequenza ed una intensità non riscontrabili in passato. Occorre pertanto tutelare il futuro di coloro i quali, ancora non in servizio permanente, siano coinvolti in gravi incidenti in servizio che comportino ferite/lesioni che mettono a rischio il successivo conseguimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato. Infatti, la particolare tutela giuridica della "parziale inidoneità al servizio militare incondizionato" è stata introdotta, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore del solo personale in servizio permanente. Risulta pertanto indispensabile e assolutamente equo allargare il campo di tale beneficio anche al personale a ferma prefissata che abbia subito ferite ovvero lesioni in servizio, per causa di servizio. Se dichiarato non idoneo dalla competente Commissione medica, a legislazione vigente, questo viene prosciolto dalla ferma e collocato in congedo. Al momento, l'unico beneficio previsto per tale categoria di personale è dato dalla semplice permanenza in servizio, a domanda, sino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio. La modifica, essendo avulsa da qualsiasi coordinamento con la "spending review", può entrare in vigore immediatamente;

- alla **lettera f)**, abroga l'articolo 1301 del Codice, al fine di prevedere che il grado di caporale non possa più essere conferito ai VFP1 ma solo ai VFP4, ai sensi dell'articolo 701, comma 2. Senza tale modifica, anche i VFP1 potevano conseguire il grado di Caporale dopo tre mesi dall'incorporazione. Tale termine era di fatto ancorato alla leva obbligatoria, per la quale si poneva la necessità di differenziare il grado del soldato in un arco temporale ristretto di circa dieci mesi, non considerando il periodo trascorso presso il centro di addestramento reclute. Con l'entrata in vigore del modello professionale, il volontario in ferma prefissata ha ora un orizzonte di impiego più ampio, caratterizzato, nei primi dodici mesi di servizio, da un significativo periodo addestrativo e di norma da mansioni esecutive a basso impatto;
- alla **lettera g)**, modifica l'articolo 1308, commi 1, 2 e 3, del Codice, in materia di denominazione delle varie categorie, specialità e specializzazioni dei volontari in servizio permanente della Marina militare, nell'ambito delle disposizioni concernenti gli obblighi propedeutici all'avanzamento di grado. Con tale correttivo si allineano le definizioni ivi riportate con il nuovo assetto ordinativo della Forza armata;
- alla **lettera h)**, modifica l'articolo 1309 del Codice, che disciplina le condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina Militare, sostituendo il comma 5. L'intervento si rende necessario per ampliare le destinazioni di servizio equipollenti ai periodi di imbarco prescritti per l'assolvimento degli obblighi giuridici ai fini dell'avanzamento. Ciò consente di evitare un consistente numero di trasferimenti (e i connessi oneri finanziari), ora effettuati per ragioni di avanzamento e non necessariamente per ragioni di impiego. Analogamente, per quanto riguarda i maestri di cucina e mensa, la modifica normativa si rende necessaria in considerazione dell'assenza di mense di bordo nella grande maggioranza delle unità navali del Corpo;
- alla **lettera i)**, modifica l'articolo 1791, comma 2, del Codice. Tale intervento consegue all'abrogazione dell'articolo 1301, di cui alla lettera f), che prevedeva il conferimento del grado di caporale anche ai VFP. Tuttavia ai VFP1 rafforzati viene comunque attribuito il trattamento economico precedentemente connesso al grado di caporale;
- alla **lettera l)**, interviene sull'articolo 2199 del Codice, che stabilisce, in via transitoria, fino all'anno 2020, la riserva del 100 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali della Forze di polizia a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. L'attuale disciplina prevede che una parte dei vincitori sia immessa direttamente nei ruoli delle Forze di polizia, mentre la restante parte viene immessa al termine dello svolgimento dell'ulteriore ferma quadriennale (VFP4). A decorrere dall'anno 2021, l'articolo 703 del Codice prevede che solo una percentuale dei posti, in misura diversa per ciascuna Forza di polizia, sia



riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, da immettere direttamente nei ruoli delle Forze di polizia, mentre la restante parte è aperta a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Le modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2199 e l'aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter sono intese a:

- ridurre il termine di applicazione della menzionata disciplina, portandolo dall'anno 2020 all'anno 2015;
 - fino all'anno 2015, all'interno della riserva del 100 per cento dei posti, rendere flessibili le misure percentuali riferite all'immissione diretta e all'immissione dopo lo svolgimento della ferma quadriennale;
 - consentire ai VFP1 in congedo di poter presentare domande per più amministrazioni nello stesso anno;
 - a decorrere dall'anno 2016, ridurre gradualmente la percentuale di riserva, da destinare interamente ad immissioni dirette, consentendo, contestualmente, l'apertura dei concorsi a tutti i cittadini nella misura del 50 per cento della quota libera prevista dall'articolo 703 del Codice, per gli anni 2016 e 2017, e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento di tale quota;
 - distribuire la quota che rimane riservata, attribuendone il 70 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e il 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo;
 - consentire la modifica di tali percentuali con decreto del Ministro della difesa;
 - prevedere una clausola di salvaguardia a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso;
 - anticipare all'anno 2019 l'entrata in vigore dell'articolo 703 del Codice;
- alla **lettera m)**, si aggiorna, nell'articolo **2224**, comma 1, del Codice, il riferimento normativo in conseguenza dell'inserimento dell'articolo **798-bis**, relativo alla nuova ripartizione delle dotazioni organiche complessive tra le Forze armate.

L'**articolo 11, commi 1, 2 e 3**, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere **g)** e **h)**, della legge n. 244/2012 e riguarda la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. In particolare:

- il **comma 1**:
 - alla **lettera a)**, interviene sull'articolo **1013** del Codice, ampliandone la portata e il contenuto, nell'intento di assicurare ai volontari in ferma prefissata congedati senza demerito il maggior numero possibile di opportunità di ricollocamento sul mercato del lavoro, attraverso la valorizzazione delle professionalità acquisite durante il servizio militare e la possibilità di accedere a un'offerta formativa mirata al conseguimento di nuove professionalità attagliate all'impiego nel mondo civile. Con riguardo alla creazione di opportunità di lavoro, le integrazioni introdotte ai commi 1 e 1-bis prevedono la stipula di convenzioni con le agenzie del lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Le agenzie sono inserite in un apposito albo tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e si distinguono tra quelle di:
 - .. somministrazione di lavoro, abilitate allo svolgimento di attività lavorativa nei seguenti settori: informatico, pulizia, portineria, trasporto di persone, macchinari e mezzi, biblioteche, musei, archivi, magazzini, programmazione delle risorse, gestione del personale, *marketing* e attività commerciali in genere, *call center*, costruzioni edilizie, installazione di impianti, cure e assistenza alle persone e alla famiglia; in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi;



.. intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto e ricollocazione del personale.

Le convenzioni con dette agenzie saranno finalizzate a favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate. Nell'ambito delle stesse, come disposto dal comma 5-*ter*, può essere prevista anche, a invarianza della spesa, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione previsti al comma 5-*bis*.

Le aziende cui si fa riferimento nella norma sono invece quelle operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, e attività connesse con i materiali di armamento, già iscritte in un apposito registro tenuto dal Ministero della difesa. Le convenzioni con tali aziende saranno finalizzate a consentire, in caso di assunzioni di personale non dirigente da parte delle stesse, di sottoporre prioritariamente a selezione i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti, tratti da apposito elenco tenuto dal Ministero della difesa.

Con riguardo alla formazione, la nuova formulazione del comma 3 è intesa alla predisposizione di un programma di iniziative in materia, definito dal Governo, su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, che abbia ad oggetto:

- .. riconoscimento tendenzialmente uniforme, a livello regionale, dei crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;
- .. riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati in servizio nelle Forze armate con quelli rilasciati dagli istituti di formazione delle Regioni;
- .. inserimento nei piani operativi regionali di una riserva di almeno il 20 per cento a favore dei volontari per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione;
- .. estensione, in caso di ricollocazione professionale in una regione diversa da quella di precedente residenza, delle eventuali misure più favorevoli previste in materia di alloggi.

Sempre in materia di formazione:

- .. il comma 5-*bis* prevede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, corsi organizzati dalla Difesa tenuti presso le strutture di formazione interne, anche accentrati presso un unico polo, fruibili anche dal personale in congedo con oneri di vitto, alloggio e viaggio a carico del Dicastero nell'ambito delle risorse disponibili; è previsto, inoltre, che con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, siano stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati;
- .. il comma 5-*quater* dispone che il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, possa rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.
- .. alla **lettera b)**, sostituisce l'articolo 1014 del Codice, allo scopo di riformularlo nel senso di:
 - .. estendere le riserve ai volontari in servizio permanente;
 - .. prevedere le riserve anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali;
 - .. quantificare nella misura del 50 per cento la riserva dei posti già prevista nelle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
- il **comma 2** inserisce il comma 4-*bis* all'**articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286**, allo scopo di prevedere che non sia richiesta la frequenza del corso per il conseguimento



della carta di qualificazione del conducente ai titolari di patenti militari corrispondenti a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E;

- il **comma 3** integra l'**articolo 138, secondo comma**, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con **regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, e successive modificazioni, allo scopo di prevedere che, tra i requisiti richiesti alle guardie giurate, costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate;
- il **comma 4** integra l'**articolo 3, comma 9**, della **legge 15 luglio 2009, n. 94** (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), prevedendo che, per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, costituisce requisito l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti già previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 12, comma 1**, riguarda la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa. In particolare:

- alla **lettera a)**, inserisce nel Codice, dopo l'articolo 2259, la "**Sezione V-bis - Personale civile**";
- alla **lettera b)**, aggiunge il comma **1-bis** all'articolo **2259-bis** del Codice, prorogando fino all'anno 2019 il periodo di applicazione della disposizione che prevede la riserva del 60 per cento per le assunzioni negli arsenali e negli stabilimenti militari;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice gli articoli **2259-ter, 2259-quater, 2259-quinquies e 2259-sexties**. In particolare:

l'articolo **2259-ter** è volto a dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettere **a)** e **d)**, della legge n. 244/2012, in linea con il processo di revisione strutturale e organizzativo della Difesa. Al comma 1, è specificato che la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile a 20.000 unità sarà realizzata gradualmente. Il procedimento di riduzione, a partire dalla dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, dovrà completarsi entro l'anno 2024, ovvero entro il diverso termine disposto dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 244/1012. In tale ambito è individuato il provvedimento con il quale verranno effettuate le periodiche rideterminazioni delle dotazioni organiche - un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - da adottarsi ogni tre anni. Al comma 2, è individuata la fonte con la quale è disciplinata la dotazione organica complessiva, ovvero un decreto del Ministro della difesa predisposto su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa. Tale dotazione è suddivisa per profili professionali nelle strutture centrali e periferiche. Al comma 3, è specificato che, una volta conseguito il quadro esatto delle consistenze e degli impieghi del personale, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri - per le rispettive aree di competenza - predispone il piano di riassorbimento del personale che dovesse risultare in eccedenza. Il piano deve essere attuato nel triennio di riferimento, prima dell'adozione del successivo decreto del Ministro della difesa di rideterminazione degli organici. Esso è adottato dal Ministro della difesa, previo esame con le organizzazioni sindacali da svolgersi nell'arco temporale di trenta giorni. Tale previsione è aderente alla nuova disciplina dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che le amministrazioni siano tenute ad avviare un esame con le organizzazioni sindacali per delineare i criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Il piano, previa individuazione delle unità di personale in eccedenza ovvero carenti - per ciascuna area funzionale e profilo professionale - individua, altresì, per il personale risultato eventualmente



in eccedenza, le misure per il riassorbimento, da esperire in ordine di priorità. Sono ovviamente contemplate le cessazioni dal servizio per collocamento in pensione, a seguire la riconversione professionale nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo per la Difesa grazie a percorsi di formazione *ad hoc*; come successiva possibilità l'attivazione delle procedure di mobilità interna, anche con reimpiego in ambito regionale o locale; la misura ulteriore prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, anche oltre il limite del 25 per cento (fissato dal comma 20, dell'articolo 22, della legge n. 724 del 1994, che rinvia ai contingenti di personale previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117). In ultima istanza, a decorrere dall'anno 2016, è considerato, l'avvio dei processi di trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i criteri ed entro i contingenti e le misure percentuali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tale decreto dovrà assicurare a favore del personale civile della Difesa una riserva di posti nell'ambito della pubblica amministrazione in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali. La riserva di posti, che costituisce una novità nell'ambito delle procedure di mobilità del personale, intende dare una risposta concreta al contesto di eccezionalità della situazione considerata e, soprattutto, è protesa ad offrire la primaria garanzia del mantenimento del rapporto di impiego. Conseguentemente i criteri previsti, da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà a regolare la speciale disciplina, dovranno tendere a rendere effettiva, per quanto possibile, l'attuazione della prevista mobilità. In tale ambito, è comunque fatto salvo il disposto dell'articolo 30, comma 2-*ter* del medesimo decreto legislativo, che prevede che l'immissione in ruolo tramite procedure di mobilità, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, data la specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. Il comma 4 dispone che le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali. Il comma 5, poi, dispone in merito all'eventualità che il personale in eccedenza non sia riassorbibile, in tal caso è provvidamente previsto l'aumento dell'ordinario periodo di mobilità di 24 mesi fino a 60, se il personale interessato ha maturato, entro quell'arco di tempo, i requisiti per il trattamento pensionistico; la previsione riprende quella di cui al comma 12, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 95/2012, anche in quella sede fu infatti prevista la medesima norma di chiusura, dopo aver esperito tutte le altre misure previste per il personale in soprannumero. Il comma 6, infine, dispone la ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile, da adottarsi con decreto del Ministro della difesa; la disposizione è in linea con la lettera a) del comma 2 della legge di delega che, in vista della riduzione complessiva delle dotazioni organiche a 20.000 unità, prevede - oltre all'adozione di piani di riduzione graduale del personale - una conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche da effettuarsi con decreto del Ministro. Il comma 7, da ultimo, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, una percentuale tra il 2 e il 5 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile sia destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione della produttività del personale stesso; tali risparmi sono accertati secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con le modalità previste dal citato articolo;

l'articolo **2259-quater** è volto a dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge delega, che, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili, prevede l'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, da attivare utilizzando le risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le misure contemplate, da attuare negli anni dal 2016 al 2024 (ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge delega), sono intese a valorizzare le professionalità nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, nonché ad agevolare l'attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza. Il comma 1 prevede, in coerenza con il nuovo assetto della formazione introdotto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, l'adozione di un Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari da attuare nell'ambito del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», entrambi inquadrati nel quadro generale del «Sistema unico della formazione pubblica». Nell'ambito del menzionato Piano triennale è inserita una apposita sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza, secondo due direttrici fondamentali: l'ampliamento dei settori di impiego, compreso il *procurement*, in campo nazionale e internazionale, e la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa, ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La formazione può costituire utile strumento a favorire i processi di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, le quali, d'intesa con quella della Difesa possono esprimere la necessità di acquisire professionalità formate in un determinato settore. Al comma 2, è previsto che le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte tramite il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», nel periodo compreso tra il 2016 e il 2024. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze di formazione sono soddisfatte dal Centro di formazione della difesa. Il comma 3 prevede l'attuazione di programmi straordinari di formazione predisposti, con cadenza annuale, dal Centro di formazione della difesa - previa indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa - da realizzare anche attraverso strutture decentrate. I programmi dovranno individuare moduli formativi per due specifiche finalità: la riconversione professionale del personale dell'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con le amministrazioni medesime; la diversificazione delle specializzazioni del personale civile impiegato presso gli arsenali, gli stabilimenti, i poli di mantenimento, i centri tecnici e polifunzionali, gli enti e reparti della Difesa al fine di ottimizzarne l'impiego. Nell'ambito di tali programmi dovranno essere, altresì, predisposti moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolarne il transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, d'intesa con le amministrazioni medesime. Il comma 4 prevede che i moduli formativi di cui al comma 3 si concludano con un esame finale per verificare il possesso delle conoscenze nelle materie che sono state oggetto del corso, d'intesa con le amministrazione di destinazione. Il comma 5 prevede, in favore del personale civile, una riserva di posti, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli complessivamente disponibili, per la frequenza di corsi svolti presso istituti di formazione militare. Si è inteso, dunque, estendere al personale civile l'accesso ai percorsi formativi appannaggio attualmente del solo personale militare, sviluppati all'interno dei relativi istituti di formazione. Il comma 6 destina, annualmente, alla formazione del personale civile del Ministero della difesa una quota parte dei risparmi, derivanti dalla riduzione dello stesso personale, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dal citato articolo e in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ciò allo scopo di potenziare le risorse



destinate a questo strategico settore in una prospettiva attuativa della delega volta alla ottimizzazione e all'accrescimento della professionalità;

l'articolo **2259-quinquies** è volto a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge di delega. E' prevista nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa una riserva di posti al personale interno appartenente all'area terza nel limite massimo del 50 per cento; tale riserva è giustificata nella prospettiva di favorire l'elevazione professionale del personale già in servizio appartenente alle qualifiche più elevate ed in possesso, comunque, dei requisiti di legge per l'accesso alla dirigenza. Si va, quindi, ad attuare il principio della garanzia della continuità ed efficienza dell'azione amministrativa e della funzionalità operativa delle strutture;

l'articolo **2259-sexies**, in relazione all'esigenza di progressiva riduzione del personale e civile entro il 2024, prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto annuale del Ministro della difesa, con il quale viene effettuata la ricognizione della consistenza effettiva del personale in servizio presso gli enti dipendenti dai comandi logistici delle Forze armate (arsenali e poli di mantenimento) e vengono apportate, in coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da perseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, le discendenti eventuali modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Per detti enti, al comma 2, è inoltre annualmente prevista, a cura dei Capi di stato maggiore di Forza armata, una ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati nonché un'analisi dei settori di spesa improduttiva, allo scopo di definire ulteriori lavorazioni da attuare con risorse interne in un'ottica di razionalizzazione della spesa. Al comma 3 si precisa che i risparmi di tale processo complessivo di internalizzazione sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti in parola.

L'articolo **13, comma 1**, dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge n. 244/2012 e riguarda la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della causa di servizio. In particolare:

- alla **lettera a)**, aggiunge il comma *1-bis* all'articolo **198** del Codice, in materia di accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità dipendenti da causa di servizio, tenuto conto che l'attuale distribuzione territoriale delle Commissioni di cui all'articolo 193 dello stesso Codice comporta che l'esaminando, spesso, non abbia nelle vicinanze della propria residenza una sede di detti organismi. Ciò implica per gli interessati la necessità di spostamenti, con gravi disagi specie per coloro che abbiano difficoltà nella deambulazione. In alternativa, un trasferimento della Commissione al domicilio dell'esaminando comporterebbe, oltre ad un dispendio di risorse umane ed economiche, l'impossibilità per l'organismo medico-legale di provvedere ad altre incombenze e la conseguenziale sospensione dell'attività per i restanti assistiti. La modifica risolve tale problematica prevedendo, se le condizioni di salute dell'interessato ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagiata lo spostamento, la possibilità di delegare la visita a due medici, di cui almeno uno ufficiale medico superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 del Codice o ai servizi sanitari appositamente individuati e organizzati presso enti o comandi superiori;
- alla **lettera b)**, modifica l'articolo **1880** del Codice, in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio in caso di lesioni traumatiche da causa violenta. La vigente disciplina prevede che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche sia pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195 del Codice, ove dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture. Tale regolamentazione comporta l'impossibilità di fruire dell'istituto in parola nei casi in cui un militare sia ricoverato, nell'immediatezza dei fatti, e magari in stato di incoscienza, in una struttura civile. Si evidenzia, altresì, la palmare disparità di trattamento tra gli



appartenenti alle Forze armate che prestano servizio in località in cui vi è una struttura sanitaria militare e quelli impiegati in zone che difettano di tali complessi. La novella proposta intende proprio superare tale disparità, estendendo la stessa disciplina anche agli infortuni occorsi in teatro operativo estero (e accertati da strutture sanitarie di forze armate non italiane o da strutture civili), per i quali attualmente si segue il ben più lungo procedimento previsto dal D.P.R. n. 461 del 2001 (che prevede l'interessamento dell'apposito Comitato di verifica).

L'articolo 14, comma 1, riguarda la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa. In particolare:

- alla lettera a), inserisce nel Codice l'articolo 536-bis, in materia di verifica programmi di ammodernamento e rinnovamento. L'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge delega demanda ai discendenti decreti legislativi l'individuazione dei criteri di verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultano in linea con i principi del processo di revisione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire il processo di definizione, fatte salve le prioritarie esigenze operative, della politica europea di sicurezza e difesa comune. In tale ottica, viene previsto che la verifica sia attribuita alla massima autorità militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "della pianificazione generale finanziaria, di quella operativa interforze nonché della definizione dei conseguenti programmi tecnico-finanziari". Ciò anche in quanto l'attività deve necessariamente riflettere un'analisi delle capacità militari effettivamente necessarie per l'assolvimento dei compiti e delle missioni attribuite alle forze armate. Riguardo ai criteri su cui basare l'attività di verifica, occorre tenere conto che gli stessi dovranno rispondere a numerosi vincoli derivanti, fra l'altro, dalle esigenze di sicurezza e difesa, dalla situazione economica e politica nazionale, dallo stato delle alleanze e dagli impegni assunti a livello internazionale in un quadro complessivo che può subire mutamenti anche consistenti nel tempo. In tal senso la stessa legge 244 riporta fra i criteri di esercizio della delega la "necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune", processo tuttora *in nuce* soprattutto per quanto concerne il grado di integrazione degli strumenti o delle capacità militari dei paesi membri. Conseguentemente non risulta possibile definire un elenco tassativo di criteri di verifica concretamente validi nel tempo, ma si rende necessario far risalire la loro definizione all'autorità governativa [*al potere esecutivo*] e, in particolare, al Ministro della difesa che può stabilirli, in coerenza con l'azione di governo, nella sede dell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, come definito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sulla base degli indirizzi così definiti dall'Autorità politica, ma fatte espressamente salve le esigenze operative prioritarie esplicitamente escluse dalla norma di delega, il Capo di stato maggiore della difesa procede a verificare la rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, individuando eventuali rimodulazioni da proporre al Ministro della difesa per quelli relativi a le linee di sviluppo delle capacità che risultino non più adeguate. In tale processo si prevede di tenere in considerazione anche le disponibilità finanziarie autorizzate dalla legislazione vigente, evidentemente comprensive degli effetti delle disposizioni di revisione della spesa pubblica, nonché i risultati concretamente conseguiti nella fase di attuazione della riconfigurazione dello strumento militare delineata dalla legge. La previsione di cui al comma 2 tiene conto della necessità di escludere esplicitamente la possibilità che dalle rimodulazioni proposte possano emergere maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto, in dipendenza, ad esempio, di obblighi contrattuali o di previsioni recate da accordi internazionali. Infine, il comma 3 tiene conto dei vincoli posti dalla legge delega in materia di destinazione delle risorse comunque emergenti dal processo di riorganizzazione dello strumento militare, prevedendo esplicitamente il reindirizzamento anche di quelle eventualmente emergenti dalle



richiamate rimodulazioni alle finalità riportate all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega;

- alla **lettera b)**, inserisce il comma 1-bis all'articolo **549-bis** del Codice, in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate. L'articolo 2 comma 1 lettera c), della legge delega prevede la possibilità di recuperare, al bilancio del Ministero della difesa le risorse finanziarie impegnate in tema di concorsi anche attraverso la rivisitazione degli strumenti di carattere negoziale al fine di garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per i servizi resi a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. In tal senso, la modifica dell'articolo 549-bis del Codice è volta, in un immutato quadro normativo di riferimento, a estendere l'utilizzo del funzionario delegato, oggi previsto per i soli concorsi forniti nelle attività di protezione civile, alle attività concorsuali effettuate, a titolo oneroso, a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo tuttavia che tali attività possano essere svolte nel limite del "tetto" delle riassegnazioni consentite dalla vigente normativa;
- alla **lettera c)**, inserisce nel Codice l'articolo **2195-ter**, concernente la sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa. Tale articolo prevede, al comma 1, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al fine di individuare le modalità di attuazione dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino all'esercizio finanziario 2016, che il Ministero della difesa continui a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche. Al comma 2, è stabilita la predisposizione, annualmente, di un piano di attuazione pluriennale dei prevedibili effetti finanziari delle misure di attuazione del processo di revisione dello strumento militare di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 244, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi, da destinare al riequilibrio dei settori della spesa del dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. Al comma 3, si prevede che l'effettivo conseguimento dei risparmi sia sottoposto al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619.

L'**articolo 15**, infine, raggruppa una serie di modifiche, meno significative, ma di coordinamento, meramente consequenziali al cambio di denominazioni, ovvero riferite all'adeguamento terminologico all'interno di disposizioni di rinvio. In particolare, nei termini sopra descritti, si interviene sui seguenti articoli:

- articolo 706, comma 2: viene espunto il riferimento alle «armi» presente nella norma originaria riassetata, ma ormai ridondante, stante l'elevazione dell'Arma dei carabinieri a rango di Forza armata, ai sensi dell'articolo 155 del Codice;
- articolo 796, comma 3: viene adeguata la terminologia, espungendo il riferimento alla specifica articolazione organizzativa interna la cui competenza ad adottare il provvedimento ivi previsto è disciplinata dal regolamento;
- articolo 919, comma 3: vengono soppresse le parole "dal servizio" che appaiono ridondanti, considerato altresì che il Codice fa riferimento alla sospensione dall'impiego (libro IV, titolo V, capo III, sezione IV) e per il personale non fornito di rapporto di impiego intervengono:
 - l'articolo 936, comma 3, che estende al personale in servizio temporaneo, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il personale in servizio permanente;
 - l'articolo 982, comma 1, che dispone l'applicazione della normativa del personale in servizio permanente, in quanto compatibile, al personale in congedo, trattenuto o richiamato in servizio;
- articolo 1377, comma 5: vengono soppresse le parole "dal servizio o dall'impiego" che appaiono ridondanti in relazione al riferimento alla "sospensione precauzionale", fattispecie normativa che non distingue tra impiego e servizio. La sospensione precauzionale è disciplinata nel libro IV,



titolo V, capo III, sezione IV. L'istituto si applica anche al personale non in servizio permanente, in quanto intervengono gli articoli 936, comma 3, e 982, comma 1, già illustrati;

- articolo 1497, comma 1: la modifica è intesa a coordinare la normativa generale in materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia con quella speciale riguardante il personale militare confermata, da ultimo, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012;
- articolo 2222: viene abrogato, in quanto gli effetti delle disposizioni ivi previste si sono esauriti. Tali disposizioni disciplinavano, infatti, il rientro in ruolo del personale militare, già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a favore dei professori ordinari, in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge di conversione, inquadrati nel ruolo soppresso dal comma 2 del medesimo articolo 4-*septies*.

Si evidenzia, in conclusione, che risultando questo primo decreto legislativo già molto ponderoso, è stato valutato opportuno non aggravarlo oltremodo con l'introduzione di tutti gli interventi di correttivi, di adeguamento della terminologia, di recepimento dello *ius superveniens* che sarebbero necessari, limitandosi a considerarne solo alcuni. Per tutti gli altri interventi di questo tipo, è prevalso l'orientamento di rinviarli ai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi che saranno emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che pertanto assolveranno anche ad una indispensabile funzione "manutentiva" del corpo codicistico, notevolmente turbato dalla decretazione d'urgenza sopravvenuta nel decorso biennio. Fatti dunque salvi gli ulteriori interventi correttivi ovvero integrativi che, verosimilmente, dovranno essere predisposti a mente dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al Codice dell'ordinamento militare dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

In ordine al presente provvedimento non è stata effettuata l'analisi di impatto sulla regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, in quanto la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione (sezione 1, lettere B, C e D; sezione 3; sezione 5, lettere A, B ed E) coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato.



TESTO DELLE DISPOSIZIONI NOVELLATE

ART. 1

Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

ART. 798. Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.

2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

ART. 798-bis. Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

- 1) 9.000 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.000 della Marina militare;
- 3) 5.300 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
- 2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
- 3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;

c) volontari:

- 1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
- 2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
- 3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

- a) Esercito italiano: 89.400 unità;**
- b) Marina militare: 26.800 unità;**
- c) Aeronautica militare: 33.800 unità.**

ART. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio - 1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

- a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;**

